

# Macchine agricole

DECRETO 20 maggio 2015

10 febbraio 2016

58

## Art. 111 – revisione macchine agricole

1. ... con decreto da adottare entro e non oltre il 30 giugno 2015, dispone la **revisione obbligatoria** delle macchine agricole **soggette ad immatricolazione** a norma dell'articolo 110, al fine di accertarne lo stato di efficienza e la permanenza dei requisiti minimi di idoneità per la sicurezza della circolazione.

Decreto Intermin. 20 maggio 2015

### a) Semoventi:

1) **trattrici agricole**: macchine a motore con o senza piano di carico munite di almeno due assi, prevalentemente atte alla trazione, concepite per tirare, spingere, portare prodotti agricoli e sostanze di uso agrario nonché azionare determinati strumenti, eventualmente equipaggiate con attrezzature portate o semiportate da considerare parte integrante della trattrice agricola;

## Art. 111 – revisione macchine agricole

1. ... con decreto da adottare entro e non oltre il 30 giugno 2015, dispone la **revisione obbligatoria** delle macchine agricole **soggette ad immatricolazione** a norma dell'articolo 110, al fine di accertarne lo stato di efficienza e la permanenza dei requisiti minimi di idoneità per la sicurezza della circolazione.

Decreto  
Intermin.  
20 maggio  
2015

### a) Semoventi:

2) **macchine agricole operatrici** a due o più assi: macchine munite o predisposte per l'applicazione di speciali apparecchiature per l'esecuzione di operazioni agricole;

## Art. 111 – revisione macchine agricole

1. ... con decreto da adottare entro e non oltre il 30 giugno 2015, dispone la **revisione obbligatoria** delle macchine agricole **soggette ad immatricolazione** a norma dell'articolo 110, al fine di accertarne lo stato di efficienza e la permanenza dei requisiti minimi di idoneità per la sicurezza della circolazione.

Decreto  
Intermin.  
20 maggio  
2015

### b) Trainate

2) **rimorchi agricoli**: veicoli destinati al carico e trainabili dalle trattrici agricole; possono eventualmente essere muniti di apparecchiature per lavorazioni agricole; qualora la massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 1,5 t, sono considerati parte integrante della trattrice traente.

## Art. 111 – revisione macchine agricole

1. ... con decreto da adottare entro e non oltre il 30 giugno 2015, dispone la **revisione obbligatoria** delle macchine agricole **soggette ad immatricolazione** a norma dell'articolo 110, al fine di accertarne lo stato di efficienza e la permanenza dei requisiti minimi di idoneità per la sicurezza della circolazione.

Decreto  
Intermin.  
20 maggio  
2015

### SONO ESCLUSE

**3) macchine agricole operatrici ad un asse:** macchine guidabili da conducente a terra, che possono essere equipaggiate con carrello separabile destinato esclusivamente al trasporto del conducente. La massa complessiva non può superare 0,7 t compreso il conducente;



## Art. 111 – revisione macchine agricole

1. ... con decreto da adottare entro e non oltre il 30 giugno 2015, dispone la **revisione obbligatoria** delle macchine agricole **soggette ad immatricolazione** a norma dell'articolo 110, al fine di accertarne lo stato di efficienza e la permanenza dei requisiti minimi di idoneità per la sicurezza della circolazione.

Decreto  
Intermin.  
20 maggio  
2015

### SONO ESCLUSE

**macchine agricole operatrici trainate:** macchine per l'esecuzione di operazioni agricole e per il trasporto di attrezzature e di accessori funzionali per le lavorazioni meccanico-agrarie, trainabili dalle macchine agricole semoventi



## Art. 111 – revisione macchine agricole

Termine differito dal comma 48 dell'art. 34 della L. 221/2012, poi dal comma 2 dell'art. 5 del DL 30.12.2013, n. 150, quindi dal comma 5 dell'art. 8 del D.L. 31.12.2014, n. 192

1. ... Con il medesimo decreto è disposta, a far data dal **31 dicembre 2015**, la revisione obbligatoria delle macchine agricole in circolazione soggette ad immatricolazione in ragione del relativo stato di vetustà e con precedenza per quelle immatricolate antecedentemente al 1° gennaio 2009, e sono stabiliti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i criteri, le modalità ed i contenuti della formazione professionale per il conseguimento dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 73 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.



## DECRETO 20 maggio 2015

### Art. 1 - Revisione generale delle macchine agricole

1. E' disposta la revisione generale, con **periodicità di cinque anni**, delle macchine agricole, di cui all'art. 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di seguito specificate:

- a) **trattori agricoli** così come definiti nella direttiva n. 2003/37/CE del 26 maggio 2003 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) **macchine agricole operatrici semoventi** a due o più assi;
- c) **rimorchi agricoli** aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate e con massa complessiva inferiore a 1,5 tonnellate, se le dimensioni d'ingombro superano i 4,00 metri di lunghezza e 2,00 metri di larghezza.



## DECRETO 20 maggio 2015

### Art. 2 - Revisione generale delle macchine operatrici

1. E' disposta la revisione generale, con **periodicità di cinque anni**, delle macchine operatrici, di cui all'art. 58 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di seguito specificate:


a) **macchine impiegate** per la costruzione e la manutenzione di opere civili o delle **infrastrutture stradali** o per il ripristino del traffico;



b) **macchine sgombraneve**, spartineve o ausiliarie, quali spanditrici di sabbia e simili;



c) **carrelli**, quali veicoli destinati alla movimentazione di cose.



## DECRETO 20 maggio 2015

### Art. 3

#### Visita di revisione per i veicoli di cui all'articolo 111 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285

1. Per tutti i veicoli, per i quali sia disposta la revisione ai sensi dell'art. 111 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non presentati a revisione e che continuano a circolare dopo le rispettive scadenze, si applicano le **sanzioni di cui al comma 6** del medesimo art. 111.



## Art. 111 – revisione macchine agricole

6. Chiunque circola su strada con una macchina agricola **che non è stata presentata alla revisione** è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **euro 85,00** a euro 338,00.

Da tale violazione discende la sanzione amministrativa accessoria del **ritiro della carta di circolazione o del certificato di idoneità tecnica**, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.



## DECRETO 20 maggio 2015

4. Per i veicoli di cui all'art. 1 è **consentita la circolazione anche oltre i termini di scadenza per essi prescritti, in presenza di prenotazione effettuata entro detti termini**, fino alla data fissata per la presentazione a visita e prova, senza che siano applicabili le sanzioni di cui al comma 1. Tale agevolazione non è consentita qualora la carta di circolazione sia stata revocata, sospesa o ritirata con provvedimento ancora operante. Eventuali prenotazioni, avanzate dopo la scadenza dei termini sopra citati, possono essere annotate sulla domanda di revisione; esse comunque sono inefficaci ai fini del consenso alla circolazione, permettendo soltanto che il veicolo sia condotto alla visita di revisione, con le limitazioni atte a garantire la sicurezza della circolazione e la sicurezza del lavoro nel giorno per il quale la visita stessa risulti prenotata.



## DECRETO 20 maggio 2015

### Art. 4

#### Visita di revisione per i veicoli di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285

1. Per tutti i veicoli, per i quali sia disposta la revisione ai sensi **dell'art. 114** del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non presentati a revisione e che continuano a circolare dopo le rispettive scadenze, si applicano le sanzioni di cui al comma 7 del medesimo art. 114.



**7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto, alle medesime sanzioni amministrative, comprese quelle accessorie, previste per le analoghe violazioni commesse con macchine agricole.**



## DECRETO 20 maggio 2015

### Art. 6

#### Revisione delle macchine agricole ed operatrici in circolazione

1. Le macchine agricole, di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), sono sottoposte alla revisione generale a far data dal **31 dicembre 2015** e successivamente ogni **cinque anni**, entro il mese corrispondente alla prima immatricolazione, secondo l'anno stabilito nella tabella in Allegato 1



## DECRETO 20 maggio 2015

### Art. 6

#### Revisione delle macchine agricole ed operatrici in circolazione

2. Le macchine agricole, di cui all'art. 1, comma 1, lettere b) e c), sono sottoposte alla revisione generale a far data dal **31 dicembre 2017**.



## DECRETO 20 maggio 2015

### Art. 6

#### Revisione delle macchine agricole ed operatrici in circolazione

3. Le macchine operatrici, di cui all'art. 2 sono sottoposte alla revisione generale a far data dal **31 dicembre 2018**.



## DECRETO 20 maggio 2015

Categorie di macchine agricole di cui all'art. 1 comma 1, lettera a)	Tempi
Trattori agricoli immatricolati entro il 31 dicembre 1973	Revisione entro il 31 dicembre 2017
Trattori agricoli immatricolati dal 1° gennaio 1974 al 31 dicembre 1990	Revisione entro il 31 dicembre 2018
Trattori agricoli immatricolati dal 1° gennaio 1991 al 31 dicembre 2010	Revisione entro il 31 dicembre 2020
Trattori agricoli immatricolati dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2015	Revisione entro il 31 dicembre 2021
Trattori agricoli immatricolati dopo il 1° gennaio 2016	Revisione al 5° anno entro la fine del mese di prima immatricolazione

## Art. 111 del C.d.S.

1. ... e sono stabiliti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i criteri, le modalità ed i contenuti della formazione professionale per il conseguimento dell'**abilitazione all'uso delle macchine agricole**, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 73 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro)

**c.d. patentino**

**Non necessario per la circolazione su strada**

Consiste in una specifica abilitazione per gli utilizzatori dei mezzi meccanici (**siano essi Titolari, soci, coadiuvanti familiari, dipendenti o lavoratori autonomi**)